

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**SEDUTA: Prima convocazione** 

Delibera N. 28 del 31/03/2021

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E

L'APPLICAZIONE, EX ART. 1 DELLA LEGGE 160/2020, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **21:00**, in audio video conferenza ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dei DPCM del 18 e 24/10/2020, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Oggetto:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	NAI CESARE FRANCESCO	PRESENTE	14	GARAVAGLIA MARTINA	PRESENTE
2	ARRIGONI SARA	PRESENTE	15	GRANZIERO EMANUELE	PRESENTE
				PASQUALE	
3	BAIETTA MARINA	PRESENTE	16	LOVATI FLAVIO	PRESENTE
4	BIGLIERI FRANCESCO	PRESENTE	17	PIVA MAURIZIO	PRESENTE
5	CAMERONI GRAZIELLA	ASSENTE	18	SPAMPATTI DANIELA	ASSENTE
6	CATTONI CHRISTIAN	PRESENTE	19	PUSTERLA MICHELE	PRESENTE
7	CERESA GIANLUCA	PRESENTE	20	SERRA GIUSEPPE	PRESENTE
8	DE MARCHI MARIA	PRESENTE	21	TAGLIABUE MARCANTONIO	PRESENTE
	ANTONIETTA				
9	DELL'ACQUA EMY	PRESENTE	22	TARANTOLA LUIGI ALBERTO	PRESENTE
10	DI GIACOMO GABRIELE	ASSENTE	23	VALANDRO SARA	PRESENTE
11	FINIGUERRA DOMENICO	PRESENTE	24	DENARI MAURIZIO	PRESENTE
12	MAGNONI DONATELLA	PRESENTE	25	CHILLICO FRANCESCO	PRESENTE
13	GALLOTTI EMANUELE	PRESENTE			

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.

Essendo legale il numero degli interventi, il **Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

Relaziona sull'argomento l'Assessore al Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese, Partecipate Bilancio e Patrimonio, Sig. Francesco Bottene.

Interviene il consigliere Sig. Cattoni Christian e successivamente l'Assessore Bottene.

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <a href="https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale.html">https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale.html</a>

Ouindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Richiamato** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Dato atto** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 con DM 13-1-2021;

Considerato che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

**Ritenuto** quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, (allegato a));

**Ritenuto,** inoltre, in fase di prima applicazione di procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori; (allegato b)

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visti** gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub. 1);

Visto l'allegato verbale della Commissione Prima riunitasi in data 25/03/2021;

**Acquisito** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (verbale n. 12 del 26/03/2021);

**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Atteso che il Consigliere Sig. Cattoni Christian propone i seguenti emendamenti:

```
Art. 21 "Riduzioni"

– comma 2 –
```

che viene così riformulato:

- "Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere. "

Si procede alla votazione dell'emendamento che viene approvato all'unanimità;

```
Art. 21 "Riduzioni" - comma 3 - che viene così riformulato:
```

"Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori per le esposizioni annuali, mentre decorrono da subito per le esposizioni temporanee effettuate nel periodo dei lavori e nei sei mesi successivi. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio."

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 1 (Serra) e contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Pusterla, Valandro, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi per appello nominali dai n. 22 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento <u>viene respinto.</u>

```
Articolo 29 " Riduzione del diritto" - comma 1 - che viene così riformulato:
```

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro:
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;
- f) per gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori della durata superiore a un mese, per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio commerciale, nel periodo dei lavori e nei sei mesi successivi;

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 14 (quattordici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Serra, Tagliabue, Nai), resi per appello nominali dai n. 22 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento viene respinto.

Articolo 38 "Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione"

- comma 2 -

che viene così riformulato:

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione. La domanda deve essere presentata al protocollo generale dell'Ente e verrà trattata da:

- a) Settore tecnico per tramite dei servizi competenti per occupazioni di carattere stabile (es.: chioschi, edicole, distributori di carburante, condutture, ambulanti titolari di posteggio fisso, ect.)
- b) Settore Polizia Municipale per le occupazioni a carattere temporaneo (es.: ponteggi, fioriere, attività culturali, ricreative, sportive, etc.)

Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sulla quale la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, verificando che per il soggetto richiedente risultino regolarizzati i pagamenti di eventuali canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e/o che siano avviati piani di rientro: in caso contrario le domande di occupazione verranno L'autorizzazione/concessione verrà rilasciata nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia, tenuto conto anche delle eventuali tempistiche endoprocedimentali.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione richiesta inserimento - comma 4 –

L'Ufficio Comunale competente per l'istruttoria di rinnovo delle occupazioni permanenti o di proroga delle occupazioni temporanee verifica che per il concessionario risultino regolarizzati i pagamenti dei precedenti canoni dovuti per l'occupazione che si intende rinnovare o prorogare e/o che siano avviati piani di rientro: in caso contrario la domanda verrà respinta.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto.

Articolo 52- Agevolazioni

*- comma 3 –* 

che viene così riformulato:

Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 18 (diciotto), contrari 3 (tre Sigg. Lovati, Baietta, Chillico) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene approvato.

Articolo 52- Agevolazioni richiesta inserimento - comma 4 —

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori per le esposizioni annuali, mentre decorrono da subito per le esposizioni temporanee effettuate nel periodo dei lavori e nei sei mesi successivi. Per le esposizioni annuali i soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto.

Articolo 62 - Domanda di occupazione - comma 2 –

Le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita nei mercati e di rilascio della relativa concessione di posteggio sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Area Pubblica approvato con delibera di C.C. n. 38 del 09.04.2002 e s.m.i. e sono comunque assoggettate all'avvenuto pagamento dei canoni dovuti e/o all'aver avviato piani di rientro: in caso contrario le domande di occupazione verranno respinte.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto

Si procede, successivamente, alla votazione del "Regolamento per l'introduzione e l'applicazione ex art. 1 della Legge n. 166/2020, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – anno 2021" e con voti favorevoli 13 (tredici), astenuti 8 (otto Sigg. Tarantola, Denari, Finiguerra, Cattoni, Dell'Acqua, Biglieri, De Marchi e Granziero) resi per appello nominale dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intende integralmente riportata,

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comprensivo dei relativi allegati (elenco strade ed elenco impianti pubblicità e affissioni), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come emendato, in sostituzione dei regolamenti del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'Installazione di mezzi Pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché Canone Patrimoniale non Ricognitorio;
- 2) di approvare, in fase di prima applicazione, i coefficienti e la tariffa relativa al Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come determinate nell'allegato b) al presente provvedimento;
- 3) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 4) di evidenziare che l'entrata in vigore del sopracitato Regolamento, nonché l'abrogazione di quelli precedentemente adottati dall'Ente in materia di tributi minori, dovrà intendersi in ogni caso decorrente dal 1° gennaio 2021;

Successivamente con separata votazione e con voti con voti favorevoli 13 (tredici), astenuti 8 (otto Sigg. Tarantola, Denari, Finiguerra, Cattoni, Dell'Acqua, Biglieri, De Marchi e Granziero) resi per appello nominale dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe;

## **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di dare pronta attuazione al presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri